

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 8.5 – SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI – E PER L'ATTIVAZIONE DEL REGIME DI AIUTI AI SENSI DEL REG. (UE) 702/2014

ANNUALITA' 2016

INDICE

1.	Fin	nalità e Risorse	. 2
	1.1	Finalità e obiettivi	2
	1.2	Entrata in vigore del regime	2
	1.3	Dotazione finanziaria	
2.	Ric	chiedenti/Beneficiari	. 2
3.	Int	terventi finanziabili e spese ammissibili	3
	3.1	Interventi finanziabili	3
	3.2	Condizioni di ammissibilità	4
	3.3	Massimali e minimali	6
	3.4	Interventi/spese non ammissibili	6
	3.5	Intensità del sostegno	7
	3.6	Cumulabilità	7
4.	Cri	teri di selezione/valutazione	. 7
5.	Со	ntenuti della domanda di aiuto	. 8
6.	De	correnza ammissibilità delle spese e inizio delle attività	. 8
7	T\/A	A e altre imposte e tasse	9

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

La sottomisura denominata "8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestalli, di cui all'art. 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013 è finalizzata alla concessione di contributi a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti che mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Le seguenti Disposizioni specifiche sono state elaborate anche al fine dell'attivazione e dell'applicazione del relativo regime di aiuti ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 193 del 1 luglio 2014.

Gli aiuti sono concessi nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana (approvato a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 3.8.2016 C(2016) 5174 final), e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale Regolamento, come aiuti cofinanziati dal FEASR.

Quindi la misura non è stata attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

1.2 Entrata in vigore del regime

Il presente regime di aiuti potrà entrare in vigore solo dopo che sarà pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, per l'attivazione del regime Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali".

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per l'annualità 2016 è pari a **7,5 milioni di euro,** salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Ai fini della comunicazione di esenzione del regime di aiuto istituito ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 le risorse totali per l'intero periodo di programmazione del PSR 2014/2020 non potranno superare i 100.000.000,00 di euro.

2. Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- 1. Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati;
- 2. Regione Toscana, altri Enti pubblici, Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Gli investimenti ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della misura 8.5 del PSR.

Inoltre, tutti gli interventi, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 35 del Reg (UE) 702/2014.

Nel dettaglio, sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- A) Azioni volte all'offerta di servizi ecosistemici delle aree forestali e boschive
 - a. investimenti per la conservazione e valorizzazione degli habitat e delle aree forestali, ivi comprese quelle ricadenti nel demanio regionale, nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e regionale o aree forestali ad alto valore naturalistico, a esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno (realizzazione o ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neocolonizzazione, di muretti a secco, di piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, anche al fine delle creazione di microambienti per la salvaguardia di specie rupestri; interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilita degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone; realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali);
 - b. Investimenti per la realizzazione di "infrastrutture verdi" con soluzioni efficaci basate su un approccio ecosistemico, per il ripristino e la conservazione dell'ambiente, per migliorare la connettività territoriale;
 - c. Miglioramento e/o ripristino (ai fini della tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio) di ecotoni agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e miglioramento dei soprassuoli forestali di neoformazione insediatisi in pascoli, prati e coltivi abbandonati;
 - d. Investimenti sugli habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici e grandi mammiferi, e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale;
 - e. Investimenti per la tutela e controllo della fauna selvatica in foresta, incluse la costruzione di torrette per l'avvistamento, la realizzazione di punti di raccolta, opere di recinzioni, e protezione per gli animali che possano anche favorire la coesistenza con le attività antropiche;
 - f. Investimenti finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni prevalentemente protettive (Patrimonio Agro Forestale Regionale); alla protezione del suolo dall'erosione, al miglioramento della funzione di assorbimento della CO2 per il contrasto dei cambiamenti climatici.

Sono ammessi interventi quali: sfolli in giovani impianti; diradamenti eseguiti in fustaie a densità colma; avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/r del 08/08/03); disetaneizzazione di fustaie coetanee; rinaturalizzazione di fustaie; eliminazione o contenimento di specie alloctone e invasive;

- g. Miglioramento e recupero delle capacità di rinnovazione degli ecosistemi forestali sensibili o degradati;
- e. Rivitalizzazione e ringiovanimento di boschi cedui invecchiati e/o abbandonati;
- h. Investimenti volti al miglioramento dei castagneti, in attualità di coltura, al fine di ottenere habitat colturali estensivi vitali e stabili, di grande pregio ambientale, paesaggistico e produttivo;
- i. Valorizzazione e risanamento in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali;
- B) Azioni per il rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici
 - a. Impianto di latifoglie autoctone di provenienza locale in aree forestali sensibili, contaminate e/o degradate al fine di migliorare la qualità del suolo e delle acque;
 - b. Introduzione in aree sensibili di specie forestali tolleranti alla siccità e/o resistenti al calore, valorizzando strutture diversificate e non monoplane;

- C) Valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive
 - a. Interventi colturali volti a favorire la rigenerazione e produzione di prodotti secondari del bosco;
 - b. Realizzazione, ripristino, miglioramento della rete di accesso al bosco per il pubblico (come sentieristica o altra viabilità minore), cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi, bivacchi e punti ristoro attrezzati, punti informazione, di osservazione; (DA ESCLUDERE LE STRUTTURE ESTREME)
- D) Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti (solo per beneficiari pubblici o consorzi forestali di cui all'articolo 19 della L.R. 39/00 e s.m.i. che gestiscono i terreni dei soci);
- E) Spese generali;
- F) Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti.

3.2 Condizioni di ammissibilità

Per poter essere ammessi al sostegno e/o essere ammessi al pagamento dell'aiuto, i richiedenti o gli interventi finanziati oltre a quanto prevista nella scheda di misura approvata, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) devono essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea, individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea. Pertanto, nel caso in cui un'impresa beneficiaria abbia ricevuto un aiuto individuato come illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintantoché quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.
- 2) ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) 702/2014, non devono essere imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo (per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 14 dell'articolo 2 del Reg. (UE) 702/2014);
- 3) gli interventi di cui alla lettera F) *Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti* del precedente paragrafo, sono ammissibili i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee e accessorie collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento (purchè compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali);
- 4) non si considerano "manutenzione ordinaria/straordinaria" (e quindi sono ammissibili):
 - le opere e lavori edili che riguardano:
 - a) la modifica di porte e pareti interne;
 - b) la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
 - c) il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
 - d) l'abbattimento di barriere architettoniche;
 - gli «Adeguamenti funzionali» o i «miglioramenti» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
 - gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarico del fondo localizzato e a completamento di opere di adequamento in una viabilità o di un sentiero);

- gli interventi selvicolturali la cui cadenza temporale (stabilita dalla normativa o dalla corretta prassi tecnica) sia superiore al periodo di impegno;
- 5) per gli interventi di cui ai punti di cui ai punti A.a.ii), A.f) A.h), A.j) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili" della presente sottomisura, i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato (compreso l'autoconsumo) o degli altri ricavi;
- 6) tutte le strutture realizzate o migliorate di cui al punto C.b) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili" devono essere aperte al pubblico. Nel caso in cui l'accesso sia a pagamento occorrerà stimare le entrate nette attualizzate per il periodo di impegno e sottrarle dall'importo dell'investimento ammissibile a contributo (ad esclusione degli interventi per la cartellonistica e segnaletica informativa). Ai fini del calcolo delle entrate nette sono computate solo le entrate inequivocabilmente legate all'investimento oggetto di contributo mentre sono escluse le entrate derivanti dalla fornitura di servizi o il noleggio di attrezzature collegati a servizi aggiuntivi. Il metodo di verifica della congruità della spesa, di cui al paragrafo..... delle Disposizioni comuni, deve essere applicato anche alla valutazione delle entrate nette;
- 7) qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i., devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo. Ai fini della presente sottomisura sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.:
 - tutti gli interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
 - gli interventi eseguiti da Province, Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà;
- 8) gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
- 9) gli interventi A.d) "Investimenti sugli habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici" sono limitati alle Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 o Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente (incluse le aree contique):
- gli interventi realizzati lungo i corsi d'acqua/impluvi ai sensi del di punto A.a) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili", sono limitati ai corsi d'acqua/impluvi che non fanno parte del reticolo di gestione ai sensi della L.R. 79/12;
- gli interventi di cui ai punti A.d) e A.e) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili", sono limitati alle zone appartenenti alla Rete Natura 2000 o Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente (incluse le aree contigue);
- 10) al fine di demarcare gli interventi ammissibili nella presente sottomisura da quelli ammissibili nella sottomisura 8.6, si prevede che gli interventi di diradamenti, sfolli, avviamento all'alto fusto, selvicoltura d'albero eseguiti ai sensi del punto A.f) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili" sono ammissibili solo se realizzati all'interno del PRAF (Patrimonio Regionale Agricolo Forestale). Tale limitazione non si applica a tutti gli altri interventi previsti dal punto A.f) (disetaneizzazione di fustaie coetanee, di rinaturalizzazione di fustaie, di eliminazione o contenimento di specie alloctone e invasive) che quindi possono essere eseguiti in tutto il territorio regionale;

- 11) tra gli interventi di cui al punto C.b) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili" non sono ammissibili le strutture destinate anche all'uso con mezzi motorizzati e quelle che o per la loro realizzazione o per il loro smantellamento comportano un impatto importante sull'ambiente (ad esempio per l'entità dei movimenti terra);
- 12) gli investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici sono ammissibili purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

3.3 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che gestiscono il PAFR (Patrimonio Agricolo Forestale Regionale) è pari a € 250.000 per bando (indipendentemente dal numero di interventi), quando gli interventi sono eseguiti all'interno del PAFR.

Per tutti gli altri beneficiari e per gli interventi eseguiti fuori dal PAFR l'importo massimo del contributo pubblico concedibile è pari a € 150.000 per bando (indipendentemente dal numero di interventi).

Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore (al netto degli introiti) a 5.000 €, indipendentemente dalla natura del beneficiario.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

In applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) 702/2014, si conferma che in ogni caso non sono ammissibili aiuti agli investimenti in cui il contributo superi i 7,5 milioni di euro per singola progetto di investimento.

3.4 Interventi/spese non ammissibili

L'ammissibilità delle spese deve poi conformarsi a quanto stabilito dal Reg (UE) 702 del 25 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Dell'Unione Europea del 1 luglio 2014.

Oltre a quanto indicato nel sottoparagrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni" e nel PSR, non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

- 1. i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- 2. i costi connessi ai contratti di leasing diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 35 del Reg. 702/2014 (quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi) non costituiscono costi ammissibili;
- 3. gli interventi sui castagneti da frutto in attualità di coltura finalizzati al recupero o mantenimento della produzione delle castagne/marroni;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Costituiscono «manutenzione» tutti quegli interventi migliorativi che comportino esclusivamente la rinnovazione o sostituzione di parti di opere esistenti e/o diversi da quanto riportato nel precedente sottoparagrafo "Condizioni di ammissibilità degli interventi";
- 5. gli interventi sui fabbricati ad uso abitativo
- 6. il capitale circolante (scorte vive e scorte morte).

3.5 Intensità del sostegno

Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 8.5, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi dell'art. 35 Reg. UE n. 702/2014 e nel rispetto del regime Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali".

3.6 Cumulabilità

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento 702/2014 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) 702/2014.

Gli aiuti di Stato del presente regime, esentati ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014, non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Oltre a quanto sopra i richiama, inoltre, quanto di pertinente è previsto all'articolo 8 del Reg (UE) 702/2014.

4. Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 5 punti** saranno escluse dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
	L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree:	
	a) Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	15
I. Aree territoriali	b) Zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	8
1. Arec territorium	c) zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47% - vedi Appendice I – A al presente bando)	5
	d) presenza di una certificazione forestale sostenibile PEFC o FSC	7
	I punteggi sono tra loro cumulabili	
II. Obiettivo trasversale innovazione	Interventi esclusivamente con finalità di promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlato (lettera C. del paragrafo "Interventi finanziabili")	15
III. Obiettivo trasversale ambiente	Interventi esclusivamente finalizzati al miglioramento della funzione di assorbimento della CO2 per il contenimento dei cambiamenti climatici (lettera A.f del paragrafo "Interventi finanziabili")	10
	Totale	50

5. Contenuti della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine dei lavori;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

6. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

In caso di investimenti, oltre a quanto previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 702/2014 sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Pertanto, un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702 /2014).

7. IVA e altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, e dal comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) 702/2014 l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento , costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

In nessun caso l'IRAP è una spesa ammissibile.